




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche Europee

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0005042 P-4.22.17.4.5
del 12/07/2013



6072203

Alla *Regione Veneto*
Il Presidente
presidenza@regione.veneto.it
Assessore all'Identità Veneta, alla Protezione civile
alla Caccia e ai Flussi Migratori
assessore.stival@regione.veneto.it

Oggetto: Procedura d'infrazione 2004/4926 – Normativa della Regione Veneto in materia di caccia in deroga – Formulazione quesiti per la Commissione europea.

Si trasmette, per le determinazioni di competenza di codesta Regione Veneto, la lettera ARES(2013)2578032 del 2 luglio 2013 con la quale i Servizi della Commissione forniscono le proprie osservazioni in merito ai quesiti posti alla stessa con la lettera dell'Assessore Daniele Stival, del 28 maggio 2013, prot. n. 224978.

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE RAPPORTI STATO REGIONI	
Data di arrivo	
Data registraz.	16 LUG. 2013
Prot. N.	303021/51005
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
C.100.06.3.B4	C

Il Capo del Dipartimento

I.M



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Direzione D - Applicazione, governance e semestre europeo

Il Direttore

Marchegiani
LP
→ Prof. Barone 11/7
cc. AGRU

Bruxelles, 02.04.2013
ENV D.2/GM/vf/ARHS(2013)2578032

Oggetto: Procedura d'infrazione 2004/4926, riguardante la caccia in deroga in Veneto - Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2010 nella causa C-164/09

Signor Ambasciatore,

desidero attirare la Sua attenzione sull'applicazione del diritto ambientale UE, con particolare riferimento alla procedura d'infrazione in oggetto, nell'ambito della quale la Commissione europea ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 260 del TFUE in data 25 novembre 2011.


Con nota della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea dell'11 giugno 2013 (prot. 5700) il Governo italiano ha chiesto a questi servizi di esprimersi sui quesiti formulati nella nota della Regione Veneto del 28 maggio 2013 (prot. 224978) in vista di un eventuale provvedimento inteso ad autorizzare la caccia in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva uccelli (direttiva 79/409/CEE, codificata come direttiva 2009/147/CE).

La risposta di questi servizi ai suddetti quesiti non può che ribadire quanto già più volte rappresentato alle competenti Autorità italiane, in particolare nella riunione del 23 marzo 2012 (svoltasi a Bruxelles tra la Direttrice Pia Bucella e rappresentanti della Regione Veneto), nella riunione "pacchetto" del 20 aprile 2012 (svoltasi a Roma tra i servizi della Commissione e, tra gli altri, i rappresentanti di varie Regioni italiane compreso il Veneto), e nella lettera del 7 luglio 2012 (Ares(2012)815543, inviata dal Direttore generale Karl Falkenberg all'Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci), nelle quali questi servizi hanno chiarito quanto già ampiamente illustrato nella lettera di costituzione in mora del 25 novembre 2011.

Per quanto riguarda i quesiti A ed I, si rammenta che, secondo la direttiva, le sei specie in questione (storno, fringuello, peppola, pispola, frosone e prispolone) non sono cacciabili in Italia (la specie storno non è cacciabile in Italia, le altre cinque specie non sono

S.E. l'Ambasciatore Marco PERONACI
Rappresentante Permanente Aggiunto
Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione europea
Rue du Maréchal, 9
B - 1040 BRUXELLES

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0005003 A-4.22.17.4.5
del 11/07/2013



cacciabili in nessuno Stato membro). Pertanto, per consentire la caccia di tali specie, le competenti Autorità nazionali devono adottare specifici provvedimenti di deroga, i quali devono soddisfare tutte le condizioni previste dall'articolo 9 della direttiva. Ovviamente, il provvedimento di deroga dovrà rispettare tutte le suddette condizioni, qualunque sia il numero di specie per le quali viene attivato il prelievo in deroga: che le specie prelevabili in deroga siano sei, quattro o una, le condizioni a cui la direttiva sottopone le deroghe devono essere tutte rispettate. Orbene, si ribadisce ancora una volta che qualunque provvedimento di deroga, per essere compatibile con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva, deve anzitutto contenere una motivazione adeguata e dimostrare l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti. Le deroghe adottate in Veneto fino al 2011 hanno consentito il prelievo delle suddette sei specie non cacciabili in Italia senza fornire una motivazione oppure motivando la deroga al divieto di caccia con la necessità di mantenere una tradizione culturale fortemente radicata in Veneto, vale a dire la caccia ai piccoli uccelli migratori. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il richiamo alla tradizione non è sufficiente per giustificare la caccia in deroga. Inoltre, per quanto riguarda la mancanza di soluzioni alternative, le deroghe adottate in Veneto fino al 2011 hanno consentito il prelievo delle suddette sei specie non cacciabili in Italia senza spiegare perché non esisterebbero soluzioni alternative, oppure affermando che non esistono soluzioni alternative in quanto la direttiva classificherebbe come non cacciabili in Italia tutte le specie di piccoli uccelli migratori. La Commissione osserva che, contrariamente a quanto affermato nei suddetti provvedimenti della Regione Veneto, la direttiva uccelli classifica come non cacciabili in Italia solo alcune specie di piccoli uccelli migratori. Di conseguenza, tali provvedimenti sono illegittimi in quanto non spiegano per quali ragioni la caccia alla piccola migratoria non possa avere ad oggetto altre specie di piccoli migratori che sono cacciabili secondo la direttiva e che sono presenti in Veneto durante la stagione venatoria, come la cesena, il merlo, il tordo bottaccio e il tordo sassello.

Per quanto riguarda il quesito B, si ribadisce che l'obbligo di registrare i capi abbattuti sul tesserino venatorio "ad avvenuto incamieramento" non è sufficiente per garantire l'efficacia dei controlli rigorosi cui i cacciatori esercitanti la deroga devono essere sottoposti affinché venga verificato l'effettivo rispetto di tutte le condizioni della deroga. A tal fine occorre invece prevedere l'obbligo di registrare i capi "subito dopo l'abbattimento". È questo infatti l'unico modo che consente ai controllori di verificare, in particolare, che il singolo cacciatore esercitante la deroga non superi il massimale di capi giornalieri previsto dalla deroga. A tal proposito si osserva che, per esempio, a Malta i cacciatori esercitanti la deroga sono tenuti a informare le Autorità via sms circa il numero di capi abbattuti giornalmente.

Per quanto riguarda i quesiti C, D, E ed H, la previsione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva, secondo la quale la caccia in deroga deve avvenire in "condizioni rigidamente controllate", impone che il prelievo in deroga possa essere esercitato solo per un periodo di tempo assai breve, da un numero assai ridotto di cacciatori specificamente autorizzati e identificati, e in un numero limitato di luoghi conosciuti ed effettivamente accessibili alle Autorità (ad esclusione quindi sia degli appostamenti temporanei sia della caccia vagante). Inoltre, occorre che vengano disposti controlli specifici in aggiunta alla vigilanza ordinaria, tali da garantire l'effettivo rispetto di tutte le condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva.

Per quanto riguarda il quesito F, si ribadisce che non può ritenersi compatibile con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva una deroga la quale, al fine di calcolare le piccole quantità, utilizzi le stime effettuate dall'INFS per la stagione venatoria 2005-


2006, sulla base di una metodologia che è stata poi riconosciuta come scientificamente non valida dallo stesso INFS. Già nel 2005, infatti, l'INFS (ora ISPRA) ha riconosciuto che, per le specie migratrici in questione, i dati attualmente disponibili non consentono una determinazione oggettiva e scientificamente solida delle piccole quantità. A tal riguardo si rimanda alla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea secondo cui la determinazione delle piccole quantità deve essere basata su un valido fondamento scientifico.

Infine, per quanto riguarda il quesito G, esso appare incongruo. Ciò che conta è che l'eventuale prelievo in deroga sia esercitato nel pieno rispetto di tutte le condizioni a cui la direttiva sottopone le deroghe, mentre la circostanza che il cacciatore eserciti esclusivamente il prelievo in deroga oppure cacci anche specie il cui prelievo non richiede una deroga, non è rilevante al fine di stabilire se la deroga concretamente autorizzata sia o meno compatibile con l'articolo 9 della direttiva.

In conclusione, questi servizi ribadiscono che, qualora le Autorità venete adottassero una deroga che non rispettasse tutte le condizioni imposte dall'articolo 9 della direttiva, ciò costituirebbe una nuova violazione della sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2010 nella causa C-164/09.

Mi preme informarLa che, se venissero adottate in Italia deroghe illegittime, e ove il Governo italiano non intervenisse in modo efficace e tempestivo per impedire che tali deroghe producano i loro effetti, la Commissione europea non avrà altra scelta che presentare un secondo ricorso dinanzi alla Corte UE proponendo l'imposizione di sanzioni pecuniarie contro la Repubblica italiana.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.



Georges Kremlis